
Il Soggetto attuatore deve posizionarsi all'interno della tab "Procedura di aggiudicazione" dell'anagrafica del progetto e inserire manualmente la/e procedura/e di selezione del personale esterno.



Inserimento procedura di selezione del personale



Di seguito si riporta, per le <u>procedure di selezione del personale,</u> la documentazione da produrre e allegare sul sistema ReGiS in fase di generazione delle attestazioni delle procedure di gara e del rendiconto di progetto.

Si precisa che nella sezione *Gestione spese* "Giustificativi di spesa" occorre caricare le fatture/notule di pagamento, accompagnate da una relazione delle attività svolte dall'esperto/a e nella sezione *Gestione spese* "Pagamenti a costi reali", occorre caricare i mandati di pagamento, corredati da eventuali prospetti di raccordo per i versamenti F24 (oneri e IVA).

La documentazione relativa alla procedura di selezione, unitamente al contratto stipulato con l'esperto/a, andrà conservata nel fascicolo documentale di progetto e non sarà oggetto di caricamento sul sistema ReGiS.

Relativamente all'attestazione di verifica sulle procedure di gara:

- Per i punti di controllo 1, 2, 4, 5 e 7 andrà predisposta e caricata su ReGiS, in corrispondenza dei rispettivi flag, la check list "Verifica procedura di selezione personale esterno";
- Si precisa che il punto n. 2, relativo alla rilevazione del titolare effettivo, non è pertinente per la procedura "Selezione del personale";

- In corrispondenza del punto di controllo 3 (conflitto di interessi), per le procedure espletate precedentemente alla Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024, resta valida la compilazione degli strumenti di controllo di cui al punto n. 1 della Check list "Verifica procedura di selezione personale esterno".
 - Per le procedure espletate successivamente alla pubblicazione della suddetta Circolare, le verifiche relative all'item n. 3 vanno formalizzate nello strumento di controllo proposto in allegato all'Appendice Tematica "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241" (Allegato 3COI "Check list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara"), che andrà caricato in corrispondenza del punto n. 3;
- In corrispondenza del punto di controllo 6 (rispetto del DNSH), il Soggetto attuatore dovrà caricare la check list per il rispetto del principio del DNSH, relativa all'opera finanziata, compilata nella sezione "ex ante" e per le sole schede relative al "Regime 2".

Relativamente all'attestazione delle verifiche in sede di rendiconto:

I punti di controllo per i quali il soggetto attuatore è tenuto a dichiarare di aver effettuato la verifica sono quelli di cui ai punti 1-2-3-4-5 e 7 (che si trovano già flaggati a sistema in quanto obbligatori per tutti i progetti PNRR). Per i suddetti punti di controllo il Soggetto attuatore è tenuto a caricare a sistema opportuna documentazione e, nello specifico:

- per i punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 andrà caricata, in corrispondenza dei rispettivi flag, la Check list "Verifica spesa_personale esterno";
- Si precisa che il punto n. 2, relativo alla rilevazione del titolare effettivo, non è pertinente per la procedura "Selezione del personale;
- per il punto di controllo 7 (rispetto del DNSH) il Soggetto attuatore dovrà caricare la check list per il rispetto del principio del DNSH, relativa all'opera finanziata, compilata nella sezione "ex post" e per le sole schede relative al "Regime 2".
- A seguito dell'emanazione della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024:
 - in corrispondenza del punto n. 3, relativo all'assenza del conflitto di interesse, dovrà essere caricato l'Allegato 3COI "Check list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara", già predisposto in fase di attestazione della procedura di aggiudicazione;
 - in corrispondenza del punto n. 4, relativo alla verifica sull'assenza del doppio finanziamento, occorre sottoscrivere e caricare, per ciascun rendiconto di progetto, la nuova "Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti – rendicontazione di progetto" (Allegato 4DF dell'Appendice Tematica "La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241".

N.B.: Per i rendiconti precedenti al 28 marzo 2024, resta valida la documentazione già caricata a sistema.